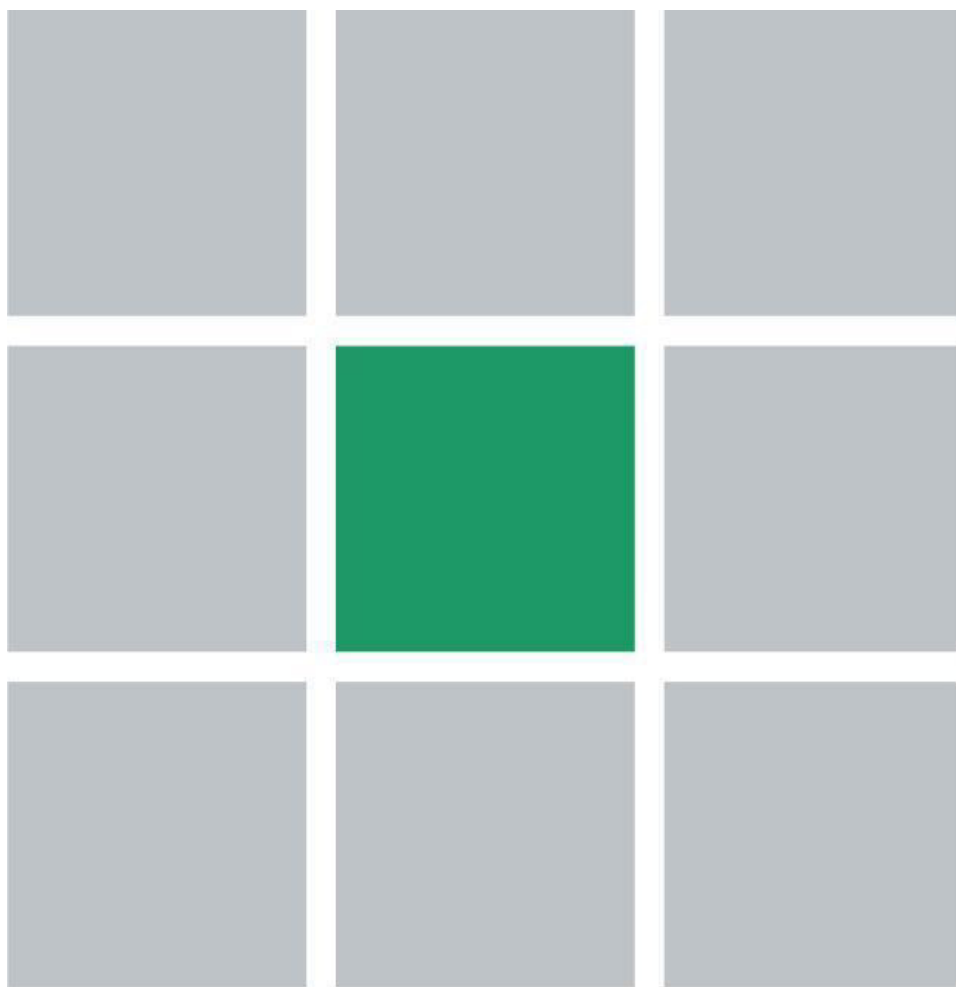




UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

**(l.n. 184/1983 e ss.mm.ii., artt. 5 e 35 l.r. 2/03 e
ss.mm.ii., D.G.R. Emilia Romagna n. 846/07)**

Adottato con delibera Consiglio Unione n. 21 del 29/04/2026

INDICE

1. Oggetto del regolamento e normativa di Riferimento
2. Definizione di affido
- 3 Tipologie di affido
4. Soggetti coinvolti nel progetto di affido
5. Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare
6. Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari
7. Assicurazione del minore in affido
8. Conclusione dell'affido
9. Trattamento dei dati personali
10. Disposizioni finali
11. Entrata in vigore

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento riguarda tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l'allontanamento temporaneo del minore e la sua accoglienza in affidamento familiare, anche a causa di situazioni di emergenza che ne richiedano una immediata protezione.

Le normative di riferimento, nel merito, sono le seguenti:

- “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata dall’Italia con L. 176/1991;
- “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” firmata dai Presidenti del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio al Consiglio europeo di Nizza il 07/12/2000;
- “Convenzione europea sull’esercizio del diritto dei fanciulli” firmata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25/01/1996, ratificata dall’Italia con L. 77/2003;
- Legge n. 184/1983 e ss.mm.ii., “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
- Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii., “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”;
- Deliberazione Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 1378/2000 “Direttiva regionale in materia di affidamento familiare”;
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 2/ 2003, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Deliberazioni della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1904/2011 e ss.mm.ii., “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”
- Deliberazioni della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1102/2014 e ss.mm.ii., “Linee d’indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio allontanamento”;
- Legge n. 206/2021 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (cosiddetta Riforma Cartabia);
- Legge n. 46/2021 Delega Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

2. DEFINIZIONE DI AFFIDO

L’affidamento familiare è una risposta di cura, di tutela, di educazione per bambini e ragazzi, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che si attua attraverso l’inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario. La legge (art. 2, legge 184/83) prevede, come prima opzione, la famiglia con figli, in quanto questi rappresentano

una risorsa ed un contesto relazionale più arricchente. Il nucleo familiare può vedere la presenza di entrambe le figure parentali od anche essere costituito da una persona singola o da una Comunità di tipo familiare. D'ora in avanti con i termini "famiglia affidataria" e "nucleo affidatario", si intendono comprendere entrambe le possibilità. L'affidamento familiare per le sue caratteristiche di affettività e naturalezza, e per la possibilità che offre di personalizzare gli interventi e i rapporti interpersonali, è da considerare lo strumento prioritario all'interno del sistema di accoglienza, in particolare per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i quali è fondamentale la creazione di legami stabili ed importanti. Tale modalità di accoglienza infatti ha una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nell'intimità di una famiglia, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi per poter maturare, con l'aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali.

L'affidamento familiare è un processo dinamico in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine e dei bisogni del bambino o del ragazzo ed è fondato sul riconoscimento della possibilità, da parte degli operatori e della famiglia affidataria, ciascuno per il proprio ambito, di affrontare la situazione di disagio e di aiutare la famiglia d'origine ad esprimere e sviluppare le proprie capacità genitoriali.

L'affidamento familiare pertanto richiede una previa ed attenta valutazione che permetta di appurare:

- le potenzialità affettive ed educative della famiglia del minore, comprese quelle di eventuali figure;
- significative della rete parentale che, se valorizzate e sostenute, potrebbero facilitare il recupero della competenza genitoriale e quindi il rientro del minore in famiglia;
- la qualità dell'attaccamento tra genitori e bambino;
- la motivazione, le competenze e le capacità genitoriali della famiglia presa in considerazione per l'affidamento, in relazione all'accoglienza ed al sostegno del bambino o del ragazzo in difficoltà;
- le risorse del bambino o ragazzo, la sua "idoneità" per affrontare la specifica esperienza di affidamento, considerando i disagi e le opportunità che essa gli propone.

3. TIPOLOGIE DI AFFIDO

L'affidamento familiare nelle sue diverse tipologie presenta due caratteristiche fondamentali:

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con i genitori.

Esistono sia forme di affido che prevedono l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine, come l'affido a tempo pieno (sia esso breve o lungo, consensuale o giudiziale), sia forme che non prevedono il suo allontanamento, ma permanenze presso la famiglia/il singolo, per un tempo limitato della giornata (c.d. affido part-time o progetti di "vicinanza solidale"). In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse.

Modalità di attivazione dell'affido

- **affido consensuale:** viene disposto dal Servizio Sociale, avendo acquisito specifico consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale (i genitori). Prevede la sottoscrizione condivisa di un provvedimento amministrativo di affidamento, correlato ad un progetto di affido, da parte della famiglia d'origine, della famiglia affidataria e della micro-équipe di base del caso con firma di autorizzazione del Dirigente del Servizio di Politiche Sociali. Ne viene data comunicazione, ai sensi di legge, al Giudice Tutelare territorialmente competente che ha facoltà di ratificare il Provvedimento di affido per renderlo esecutivo.
- **affido giudiziario** (non consensuale): viene disposto, anche a seguito di segnalazione del Servizio Sociale, dall'Autorità Giudiziaria con Provvedimento. Si attua nelle situazioni in cui il minore versi in condizioni di pregiudizio, non superabili all'interno della sua famiglia di origine.
In questa fattispecie viene predisposto un provvedimento di collocamento presso la famiglia affidataria, a firma del Dirigente del Servizio di Politiche Sociali, oltre che un progetto di affido.

Nel dispositivo di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero delle difficoltà emerse nella famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, può essere prorogato dall'Autorità Giudiziaria, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La disciplina di questa tipologia di affido è contenuta all'Art. 4 della Legge 4 Maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 28 Marzo 2001 n. 149.

Durata e tipologie dell'affido

In base al tempo/durata di permanenza del minore presso la famiglia affidataria, si possono distinguere:

- **affido a tempo parziale:** quando il minore rimane nella famiglia affidataria o per una parte della giornata oppure per periodi brevi e, in ogni caso, ben definiti, ma ripetuti nel tempo;
- **affido a tempo pieno:** quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte. Questo può essere a breve/medio/lungo termine in base all'arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine.
- **affido in emergenza:** si tratta di un affido a tempo pieno con avvio entro le 24/48h e con durata di norma entro i 30 giorni.

In riferimento alle tipologie, si distinguono inoltre:

- **affido parentale:** quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il IV grado) e qualora si registri un legame significativo del minore con i parenti interessati, previa valutazione della loro disponibilità, competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia adeguata agli interessi del minore;
- **affido etero familiare:** quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il IV grado);

E' inoltre prevista l'**accoglienza di giovani maggiorenni (etero familiare)**: quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età (non oltre il 21°) per completare il percorso educativo e di crescita intrapreso.

4. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO DI AFFIDO

Il minore

Premessa: il minore ha diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di un contesto familiare, a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine secondo i tempi e modi individualizzati, ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affido, ad avere uno spazio di ascolto modulato secondo l'età, a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria al termine dell'affido, salvo specifiche controindicazioni.

Il minore è il protagonista del progetto di affidamento: in ogni fase (compatibilmente con l'età) deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al progetto di affido.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel corso del procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria, deve essere sentito in sede di udienza il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il minore ha diritto, inoltre, a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, laddove non vi siano motivazioni contrarie.

L'affido familiare può essere disposto in favore di minorenni residenti nel territorio di competenza. Può essere altresì attivato a favore di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e minori non residenti sul territorio ma che necessitano nell'immediato di un intervento di protezione; in questo caso verrà successivamente interpellato il Comune di effettiva residenza del minore, al fine di attivare la diretta responsabilità del Servizio Sociale sul caso competente nel prosieguo delle azioni di tutela avviate.

Famiglia d'origine

Per nucleo familiare d'origine si intendono le figure familiari già titolari della responsabilità genitoriale sul minore.

Nell'ipotesi in cui emerga una situazione di temporanea difficoltà, il Servizio Sociale preposto è deputato a:

- rilevare le eventuali disfunzioni genitoriali;
- effettuare una valutazione sulle capacità residue;
- verificare i margini di recuperabilità;
- fornire prognosi

anche sulla base delle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Nel percorso di valutazione/verifica/sostegno alla genitorialità il nucleo familiare d'origine verrà coinvolto nel progetto di affidamento con le seguenti finalità:

- recupero delle capacità genitoriali;
- miglioramento delle condizioni di vita;
- superamento di condizioni di difficoltà;
- mantenimento della relazione con il minore secondo quanto stabilito dal Progetto.

Il lavoro con il nucleo familiare d'origine deve coinvolgere, oltre alle figure familiari, anche gli altri parenti, entro il IV grado, che abbiano rivestito o possano rivestire un ruolo significativo per il minore.

Inoltre, anche la famiglia di origine, così come il soggetto affidatario, ha il diritto ad essere informata sulle finalità dell'affidamento familiare e, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affidamento e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

A carico della famiglia di origine del minore vi sono come obblighi:

- quello di collaborare con gli organi socio assistenziali locali in vista del reinserimento del minore nella suddetta famiglia;
- mantenere rapporti con gli operatori psico-sociali di riferimento;
- rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Socio-Sanitario;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore;
- favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di affidamento.

Famiglia affidataria

Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Esso concerne, inoltre, l'affidamento a parenti entro il quarto grado nel caso in cui sia coinvolto il Servizio Sociale.

Le famiglie che si propongono quali famiglie affidatarie sono tenute a partecipare al percorso di formazione e valutazione previsto dalla Delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1904/2011 e ss.mm.ii. organizzato dal Servizio Sociale in collaborazione con il Centro per le Famiglie così sinteticamente declinato:

- prima informazione;
- corso formativo/informativo;

percorso individuale e/o di coppia strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità (con gli operatori dell'Equipe Affidamento), all'esito del quale verrà richiesta apposita

autocertificazione di idonee qualità morali. Nel momento dell'inizio del progetto affido verrà richiesta alla famiglia affidataria la produzione del casellario giudiziale.

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori competenti abbiano accertato l'idoneità al progetto di accoglienza di quel/quel minore/i, sulla base di una valutazione tecnica dell'equipe psico-sociale specialistica.

La famiglia affidataria svolge le funzioni genitoriali nell'ambito dei compiti ordinari, così come stabiliti dal progetto di accompagnamento all'affidamento familiare, mentre le scelte straordinarie (cambio scuola, viaggi all'estero, medico di base, vaccinazioni...) sono da condividere con il Servizio Sociale, ed il tutore se presente, che contatterà la famiglia d'origine.

La famiglia affidataria ha diritto ad essere:

- informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti l'affidamento familiare;
- accuratamente selezionata considerando le caratteristiche del minore da affidare, della sua famiglia di origine e del progetto di affidamento, in termini di compatibilità con le specifiche risorse della famiglia affidataria;
- informata della situazione sociale, sanitaria e familiare del minore, mantenendo il rispetto della privacy ed il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- messa a conoscenza dei contenuti del Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare e, successivamente, coinvolta attivamente nelle fasi di verifica del Progetto stesso;
- sostenuta dagli operatori referenti del caso, nonché da parte dell'Equipe Affido;
- tutelata nella propria riservatezza.
- La famiglia affidataria è tenuta:
- concorrere nel favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine;
- accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed istruzione del minore in affidamento, collaborando con il Servizio Sociale, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con il Servizio Sociale e/o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con la famiglia d'origine del minore;
- partecipare agli incontri di monitoraggio e verifica del progetto programmati dagli operatori del Servizio Sociale;
- partecipare con regolarità ai gruppi di sostegno di famiglie affidatarie/accoglienti organizzati dal Centro per le Famiglie ed alle eventuali occasioni formative di supporto ed approfondimento proposti dal territorio.

Le associazioni e le famiglie del territorio

Il Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico collabora con le associazioni e le famiglie presenti sul territorio per la costruzione e la manutenzione di una rete di risorse e di opportunità per la promozione della cultura dell'accoglienza e per la realizzazione di

interventi adeguati. A tal fine vengono promosse occasioni di formazione e sostegno alle famiglie interessate ed impegnate nei progetti di affido e accoglienza, in collaborazione con le associazioni.

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e le associazioni di famiglie possono eventualmente stipulare protocolli d'intesa e convenzioni per una realizzazione continuativa ed efficace dei progetti di accoglienza sul territorio.

Il Servizio Sociale

Il Servizio Sociale è il soggetto titolare che, tenuto conto delle caratteristiche del minore e della sua famiglia, predispone il progetto dell'affido rimanendo presente in ogni fase del progetto.

L'Equipe Affido - "Centro affido"

Nell'ambito del Servizio Sociale è identificata un'équipe affido composta almeno da un'assistente sociale, uno psicologo (Azienda USL Modena, Servizio di Psicologia Clinica U.O.S. Psicologia Clinica Minori e Famiglie), e un educatore professionale; questa ha sede presso il Servizio Sociale Tutela Minori dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ed è denominata Centro affido.

La costituzione di tale équipe è finalizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- sensibilizzazione all'affidamento familiare attraverso campagne permanenti;
- informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare, attraverso il percorso di indagine socio-psicologica;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori socio-sanitari territoriali per la costruzione e gestione del Progetto di Affidamento familiare;
- abbinamento risorsa-bambino (in collaborazione con gli operatori che si occupano della protezione e cura);
- predisposizione e aggiornamento di banche dati dei bambini in affidamento familiare, delle risorse reperite e formate e conseguente rilevazione statistica;
- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- cura dei rapporti con altri servizi, associazioni e reti familiari;
- attivazione e conduzione dei gruppi di sostegno alle famiglie affidatarie e del sostegno individuale, oltre che del contestuale gruppo dei minori in affido.

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico realizza l'affidamento familiare attraverso la collaborazione tra gli operatori dell'équipe sul caso (équipe di base) che ha in carico il minore e il suo nucleo familiare e gli operatori dell'équipe affido, con professionalità appartenenti sia all'area sociale sia all'area sanitaria.

L'equipe di base

L'equipe di base è in generale composta da un'assistente sociale e uno psicologo, possibilmente integrata anche da una figura educativa, oltre che da operatori di altre professionalità se necessario, di servizi pubblici e privati.

L'equipe di base, in merito alla famiglia di origine del bambino:

- si occupa di accertare come le condizioni, le modalità relazionali, le disfunzionalità, le difficoltà e le risorse presenti nella famiglia di origine incidono sul vissuto del bambino;
- si occupa di comprendere ed accertare le ragioni della loro momentanea incapacità a prendersi cura del figlio e a percepire i rischi evolutivi cui questi è esposto;
- accompagna la famiglia d'origine a riconoscere l'importanza per il bambino o ragazzo di potere vivere in un contesto familiare adeguato per il tempo necessario al superamento delle difficoltà presenti;
- concorda con la famiglia di origine e definisce il percorso di superamento delle difficoltà e di recupero delle competenze genitoriali.
- L'equipe di base, in merito al progetto di affido:
- elabora il progetto di affido definendo le figure referenti, precisando le motivazioni, gli obiettivi perseguibili, le modalità, i tempi di attuazione e le verifiche, formalizzando l'affido sia consensuale che giudiziale utilizzando il progetto di accompagnamento all'affidamento familiare;
- formula la proposta di inserimento del minore dopo un confronto con l'équipe affido che ha curato la preparazione e la valutazione dei potenziali affidatari;
- costruisce una relazione di collaborazione con la famiglia affidataria, di concerto con l'equipe affido;
- regola i rapporti tra il minore e la famiglia d'origine e tra la famiglia d'origine e quella affidataria la dove è possibile;
- verifica attraverso colloqui psicosociali l'andamento del progetto di affido, per costruire le condizioni favorevoli ad una proficua permanenza del minore presso gli affidatari e poi al rientro in famiglia del minore;
- accompagna e sostiene il minore rispetto all'esperienza di affido, fornendo anche agli affidatari le informazioni e gli elementi utili e necessari alla cura e all'educazione dello stesso;
- coinvolge con le associazioni del territorio per eventuali forme di collaborazioni a sostegno del progetto di affido.

Azienda Sanitaria Locale

Nell'affidamento familiare la presa in carico tecnica, come sopra dettagliata, è affidata ad équipe multiprofessionali di natura integrata sociale-sanitaria composta, oltre che dagli operatori del Servizio Sociale (assistente sociale ed educatore professionale), anche da psicologi dell'Azienda AUSL Modena, Servizio di Psicologia Clinica U.O.S. Psicologia Clinica Minori e Famiglie. Lo psicologo afferente a tale Servizio si occupa, congiuntamente agli altri operatori dell'equipe Centro affido: dello svolgimento dell'indagine socio-psicologica, della consulenza e supporto nei confronti degli operatori socio-sanitari delle équipe di base per la

costruzione e gestione del Progetto di Affidamento familiare, degli abbinamenti risorsa-bambino e del sostegno individuale alle famiglie affidatarie.

Diversamente, secondo la normativa vigente, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minori ed adolescenti. Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in stretta integrazione con il Servizio Sociale, intervengono in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano:

- una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l'intervento psicoterapeutico;
- una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore onde valutare un conseguente trattamento psicoterapeutico.
- Servizi Sanitari e Socio-Sanitari curano la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dell'adulto genitore e il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e agli affidatari.
- la Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1102/2014 prevede inoltre che siano individuati percorsi prioritari per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino in affidamento familiare (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.).

Il Centro per le Famiglie

Il Centro per le Famiglie dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico collabora in maniera integrata con il Centro affido nelle proposte di:

- promozione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione;
- informazione sull'affidamento e sulle diverse forme di accoglienza e sostegno a minori e famiglie;
- rende disponibile la sede per lo svolgimento dei corsi di informazione all'affidamento familiare e per i gruppi di sostegno alle famiglie affidatarie;
- collabora nella gestione del gruppo dei bambini in affido insieme agli educatori del Servizio sociale Tutela Minori.

Magistratura

Il ruolo della Magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di affidamento familiare:

- il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e vigila sugli affidamenti consensuali;

- il Tribunale per i Minorenni¹ dispone l'affidamento familiare nei casi in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità e dispone la prosecuzione, oltre i 2 anni, degli affidamenti familiari qualora la sospensione degli stessi rechi pregiudizio al minore.

L'Autorità Giudiziaria è informata del percorso di cura e protezione e affidamento familiare, in particolare viene informata di ogni evento di particolare rilevanza, che riguardi il bambino, la famiglia d'origine o la famiglia affidataria.

Tutore

Quando i genitori non sono nelle condizioni di esercitare le responsabilità genitoriali, il minore deve essere legalmente rappresentato da un tutore nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il tutore ha la cura del minore e lo rappresenta legalmente. Il tutore stabilisce con il Servizio titolare del caso un rapporto di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità ed interventi, e collabora altresì fattivamente con la famiglia affidataria stabilendo con essa contatti periodici e comunicazione reciproca.

Il Curatore speciale del minore

Per garantire la salvaguardia degli interessi del minore d'età che sia parte di un procedimento civile, in tutti i casi in cui manchi la presenza della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza del minore, o in tutte le ipotesi di conflitto di interesse tra il minore stesso e i suoi genitori ovvero il suo rappresentante, è prevista la nomina di un curatore speciale. Il suo compito si esaurisce quando vengono meno le esigenze che ne hanno determinato la nomina anche se talvolta può avere compiti di esecuzione del provvedimento.

Il curatore valuta insieme ai servizi le modalità più opportune per rapportarsi con il bambino, per incontrarlo e fornire al minore spiegazioni comprensibili sul proprio ruolo e sulla procedura che lo riguarda. Il curatore speciale del bambino intrattiene rapporti con tutti i soggetti del procedimento (avvocati delle parti, servizio socio/sanitario, altri servizi,...).

Il Giudice può attribuire al curatore speciale anche poteri di rappresentanza sostanziale (rapporti con la scuola, con la sanità,).

La scuola

È fondamentale, pur nell'ambito della autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori coinvolti nel progetto di affidamento familiare, gli insegnanti, le famiglie, il tutore, le associazioni e le reti di famiglie, che preveda anche un adeguato accompagnamento dei

¹ o Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie, come da riforma Cartabia

docenti, sempre più spesso chiamati a comporre, all'interno della propria classe, un articolato quadro di complessità, relazioni, storie e percorsi differenti.

La scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei bambini e ragazzi, favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione delle famiglie sui diritti dei bambini e ragazzi in merito alla cultura dell'accoglienza familiare. La scuola, i servizi, le associazioni e le reti familiari possono attivare adeguati percorsi di prevenzione e reti di solidarietà informale tra le famiglie.

Nell'ambito della protezione e cura dei bambini e ragazzi si definiscono percorsi e procedure per le forme di collaborazione fra il sistema scolastico e quello dei Servizi, in relazione alle segnalazioni delle situazioni a rischio di allontanamento (responsabilità della scuola, forme di accesso ed eventualmente di consulenza presso il sistema dei servizi).

Nell'ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici ai bisogni dei bambini e ragazzi allontanati dalla famiglia, si prevede la possibilità di modifiche o integrazioni alle attività programmate, tenendo conto anche della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici precedenti l'affidamento familiare.

L'affidatario in relazione ai rapporti con la scuola esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale e partecipa all'elezione degli organi collegiali; segue le indicazioni dell'autorità affidante e tiene conto di quelle del tutore o dei genitori rispetto a scelte discrezionali e di rilievo per il futuro dell'affidato (scelta del percorso scolastico,...).

5. PROGETTO QUADRO E DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AFFIDO FAMILIARE

Ogni affidamento familiare ha bisogno di un progetto che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare.

Il "progetto quadro e di accompagnamento all'affidamento familiare" riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale. Esso crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e realizzare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di sviluppo del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico.

Il progetto in particolare deve esplicitare:

- la motivazione e cioè le ragioni che rendono necessario tale provvedimento;
- il periodo di presumibile durata dell'affidamento: non si tratta di stabilire un termine a cui corrisponde una automatica cessazione dell'efficacia dell'atto ma solo di individuare un termine di verifica dell'utilità o meno della protrazione dell'esperienza. In ogni caso

il periodo di presumibile durata dell'affidamento deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.

- modi di esercizio dei poteri conferiti all'affidatario (rif. Art. 5 legge 184/83 modificata ed integrata);
- modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
- determinazione aspetti economici dell'affidamento: contributo alla famiglia affidataria;
- chi nel gruppo di lavoro è il referente di progetto, cioè l'operatore cui è attribuita la responsabilità della sua conduzione e attuazione e che costituisce il riferimento del gruppo di lavoro, delle famiglie coinvolte, nonché degli uffici giudiziari interessati;
- quali interventi verranno svolti da ciascuno degli operatori a supporto del bambino o ragazzo, degli affidatari, della famiglia d'origine;
- le eventuali consulenze specialistiche da attivarsi per approfondire specifiche difficoltà del bambino o ragazzo e il supporto di risorse del volontariato;
- il possibile ausilio di mediatori culturali, adeguatamente formati, per la famiglia affidataria, qualora l'affidamento coinvolga bambini o ragazzi di altra cultura;
- le modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze che coinvolgono il bambino o ragazzo o gli adulti, che devono essere messi nelle condizioni di reperire gli operatori interessati nel più breve tempo possibile;
- la figura professionale che, all'interno del gruppo di lavoro, e in modo continuativo, cura una relazione fiduciaria con il bambino o ragazzo, e costituisce punto di riferimento dedicato. Il ruolo di questa figura, facilmente contattabile dal bambino o ragazzo è di aiutarlo, di garantirgli chiarezza rispetto alla sua situazione, con parole vere e certe;
- la frequenza delle relazioni di verifica che andranno inviate alle competenti autorità giudiziarie.

Il progetto deve definire il numero minimo di incontri tra gli operatori dei servizi territoriali e i soggetti interessati: per la famiglia affidataria di norma non meno di sei all'anno comprensivi delle visite domiciliari; per la famiglia d'origine il numero di incontri è definito in relazione agli obiettivi del progetto.

A seguito degli incontri il progetto sarà, di norma e comunque ogni 2 anni, aggiornato in armonia con l'andamento dell'esperienza.

6. RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELL'IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

Il Servizio Sociale del territorio di residenza del minore corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalla loro situazione economica e ai sensi della Legge n. 184/83 e ss.mm.ii., un contributo economico mensile a sostegno dell'affidamento, come stabilito dalla Direttiva regionale n. 1378/2000.

L'entità del contributo è stabilita annualmente con determinazione dalla Giunta dell'Unione Comuni Distretto Ceramico e varia sulla base della tipologia di affidamento (etero familiare, parentale, accompagnamento oltre il 18° anno) e della durata (full time, part time).

E' disciplinato il contributo in caso di fratelli presso il medesimo nucleo familiare ed, infine, sono previste maggiorazioni al contributo in caso di minori con disabilità.

A tale contributo vengono applicati adeguamenti annuali progressivi pari all'incremento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT.

Per gli affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra di contributo ai giorni reali di affidamento.

Sono garantite per i minori in affido familiare rimborsi economici straordinari ed aggiuntivi per le sotto elencate esigenze, qualora queste non possano essere affrontate con gli strumenti a disposizione delle famiglie affidatarie:

- 1) vestiario;
- 2) cure odontoiatriche ed odontotecniche;
- 3) pratiche amministrative per istanze per rilascio di documentazione valida per l'estero;
- 4) rette scolastiche ed iscrizioni a corsi professionali e/o spese accessorie (divise per la scuola ad es. alberghiera, libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese libri, ecc.);
- 5) necessità di alimentazione particolare;
- 6) cure sanitarie prescritte dal Servizio Sanitario Nazionale e non effettuabili tramite il Servizio medesimo;
- 7) attività sportive;
- 8) centri estivi;
- 9) sostegno scolastico individuale.

Per situazioni particolari ed eclatanti che non rientrino in modo completo ed automatico nei sopra citati criteri, si procede comunque all'istruttoria ed all'eventuale formulazione di un progetto di intervento da parte del Servizio Sociale.

Per tutte le tipologie di spesa previste si richiede che:

- la richiesta di contributo, fatta eccezione per gli interventi d'urgenza, sia effettuata **preventivamente** all'assunzione della spesa allegando, salvo il caso in cui si riesca a dimostrare l'esistenza di un unico possibile prestatore di servizio o un inoppugnabile motivazione per una scelta determinata, di norma due preventivi per le spese di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9;
- il Servizio Sociale acquisisca e conservi agli atti la documentazione giustificativa la quale dovrà essere intestata all'affidatario e la cui entità dovrà corrispondere al rimborso straordinario erogato, salvo procedura di recupero;
- la richiesta di contributo rispetto alle cure mediche dovrà contenere le ragioni del mancato utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale/Servizio specialistico AUSL ovvero l'impossibilità di fare ricorso alle cure mediche del servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne la particolare tipologia di affidamento c.d. a "Rischio Giuridico", la famiglia affidataria non percepirà il contributo, poiché trattasi di tipologia di affido a scopo adottivo, dunque con caratteristiche diverse e che presuppongono la realizzazione di un rapporto di filiazione attraverso l'adozione legittimante.

La famiglia affidataria ha diritto a ricevere l'assegno unico per i figli a carico come da normativa vigente. Tale assegno sarà parametrato in base all'ISEE del nucleo affidatario, il quale dovrà provvedere a farne richiesta all'INPS.

7. ASSICURAZIONE DEL MINORE IN AFFIDO

Il Servizio sociale dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico stipula per ogni minore residente affidato una polizza assicurativa contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile verso terzi (RCT).

8. CONCLUSIONE DELL'AFFIDO

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore, con la maggiore età, al termine del "prosieguito amministrativo" a 21 anni, o al termine del progetto di affido consensuale.

Gli operatori dell'équipe sul caso sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare l'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili raccolti per la gestione dei progetti e interventi di cui al presente regolamento, nonché ai fini della erogazione dei benefici ivi previsti si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato e dei nuclei familiari coinvolti con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con gli obblighi e incombenze previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di privacy (Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm.ii.). Ai dipendenti ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

I destinatari del Progetto di affidamento familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all'uso dei dati personali, per i fini sopra esposti.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto e ad altri Atti e Regolamenti dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

11. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Allegati:

- Progetto quadro e di accompagnamento all'affidamento familiare
- Autocertificazione delle idonee qualità morali
- Domanda di attivazione del percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità all'affidamento familiare